

## Dichiarazione d'intento degli esportatori abituali: cosa è cambiato dall'1 marzo 2017

di [Celeste Vivenzi](#)

Publicato il 7 Marzo 2017

Il Fisco ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d'intento da utilizzare a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1 marzo 2017: vediamo cosa è cambiato in pratica, e quali sono le nuove complicazioni burocratiche per gli esportatori abituali ed i loro fornitori

La dichiarazione d'intento può essere emessa dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che nell'anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito nello stesso periodo.

[NDR: aggiornamento 2 marzo 2020: nuovo modello, nuove istruzioni e lettere d'intento disponibili nel [cassetto fiscale](#)--> ]

Come noto il Decreto semplificazioni n. 175/2014 ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2015, l'obbligo per gli esportatori abituali che acquistano e importano senza applicare l'IVA di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento ribaltando la normativa previgente in materia .

Con il **provvedimento n. 213221 del 2 dicembre 2016**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **nuovo modello di dichiarazione d'intento** congiuntamente alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati.

Lo scopo delle modifiche è quello di monitorare in maniera più precisa le operazioni in questione al fine di contrastare possibili fenomeni di evasione.

---

## IL NUOVO MODELLO IN PRATICA: analisi degli aspetti più importanti

Come già evidenziato, l'Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di dichiarazione d'intento da utilizzare a decorrere dalle operazioni effettuate dal **01/03/2017** che sostituisce a tutti gli effetti il vecchio modello che tuttavia potrà essere utilizzato per le operazioni effettuate fino al **28/02/2017**.

Con la **risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016**, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le regole per l'utilizzo del nuovo modello di dichiarazione d'intento per l'acquisto o l'importazione di beni e servizi senza l'applicazione dell'IVA.

**Nota:** nella nuova versione del modello è stata eliminata una delle tre modalità di acquisto con dichiarazione d'intento, ossia quella riferita alla presentazione della dichiarazione a valere per un determinato periodo di tempo (**ad esempio dall'1/1/2017 al 31/12/2017**).

Restano in vigore **solo due modalità di acquisto** tra le quali l'esportatore abituale potrà scegliere:

a) presentazione della dichiarazione per **singola operazione**, indicando l'importo della stessa nel campo "*una sola operazione per un importo fino a euro*" (campo 1);

b) presentazione della dichiarazione d'intento riferita ad una o più operazioni, fino a concorrenza di un determinato **ammontare**, da indicare nel campo "*operazioni fino a concorrenza di euro*" (campo 2).

Il nuovo modello è composto dalle seguenti parti:

**1) frontespizio:** contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell'eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione, la dichiarazione d'intento, i dati del destinatario della dichiarazione, nonché la firma del soggetto richiedente;

**2) quadro A:** vanno riportati i dati relativi al plafond e l'impegno alla trasmissione telematica;

**Nota:** la modifica più rilevante rispetto al vecchio modulo è l'eliminazione dei campi 3 e 4 relativi alle *“operazioni comprese nel periodo da ... a ...”* in quanto l'Agenzia delle Entrate ha **soppresso** la possibilità di comunicare al fornitore la volontà di utilizzare lo specifico plafond entro un determinato periodo dell'anno solare (rimangono valide le sole opzioni *“entro il limite di un determinato plafond”* ovvero in riferimento *“ad una specifica operazione”*).

3) se è stata presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello, nel quale siano stati compilati i **campi 3 e 4** *“operazioni comprese nel periodo da ... a ...”* (ad esempio dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non è valida con riferimento alle operazioni d'acquisto da effettuarsi dall'**1 marzo 2017** (nel caso di specie è necessario presentare una nuova dichiarazione d'intento con il nuovo modello).

4) se invece la dichiarazione d'intento, pur essendo compilata sul vecchio modello, riporta la sola compilazione del campo 1 *“una sola operazione per un importo fino ad euro”* o del campo 2 *“operazioni fino a concorrenza di euro”*, la dichiarazione è valida fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le varie operazioni di acquisto effettuate anche successivamente alla data dell'**1 marzo 2017**;

5) la dichiarazione deve essere presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate direttamente dai soggetti abilitati al servizio Entratel e Fisconline ovvero per mezzo dei soggetti di cui all'art. 3, cc 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998 (i soggetti che sono incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al dichiarante una copia della dichiarazione che è stata inviata e la copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate);

6) in ogni caso, sia per il soggetto cedente, sia per il soggetto prestatore, è disponibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate una specifica funzione che consente il riscontro telematico dell'effettiva presentazione della dichiarazione .





Nota: l'esportatore abituale deve **trasmettere telematicamente la lettera d'intento** all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.

**Dopo avere adempiuto a questo obbligo, l'esportatore deve consegnare al fornitore la lettera d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia.**

**Il fornitore dell'esportatore ha l'onere di verificare** telematicamente, prima di dare corso alle operazioni in sospensione d'imposta, che la dichiarazione d'intento inviata dal cliente sia stata effettivamente presentata all'Agenzia delle Entrate (da notare quindi che **la mera ricezione** della dichiarazione d'intento corredata dalla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate **non è sufficiente a liberare da responsabilità il fornitore** in quanto la norma impone di riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia).

Il fornitore deve riepilogare nella dichiarazione annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute al fine di consentire ulteriori verifiche da parte dell'Amministrazione.

Si rammenta che rimangono ancora in essere i seguenti adempimenti:

- 1) **registro delle dichiarazioni di intento**: dove esportatore abituale e fornitore devono protocollare le dichiarazioni di intento trasmesse e ricevute;
- 2) annotazione degli estremi della dichiarazione d'intento ricevuta nella fattura emessa da parte del Fornitore dell'esportatore abituale (**le dichiarazioni sono numerate progressivamente per anno solare e devono essere annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione**).

Si ricorda infine che in materia di dichiarazioni d'intento risultano applicabili le seguenti sanzioni:

- a) cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili articolo 8 comma 1, lettera c in mancanza di lettera di intento: sanzione dal 100% al 200% dell'imposta;
- b) cessionario/committente che emette lettera di intento in mancanza dei presupposti di legge: dal 100% al 200% dell'imposta;
- c) cessionario/committente che emette lettera di intento in misura superiore al plafond disponibile (splafonamento): ~~sanzione in misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta;~~

---

## LE PRIME DIFFICOLTA' PRATICHE NELL'ATTUAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Come detto a decorrere **dall'1 marzo 2017** gli esportatori abituali devono utilizzare il nuovo modello di dichiarazione d'intento, per effettuare acquisti o importazioni di beni in sospensione da IVA e, come spiegato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 120/E del 2016, il vecchio modello di dichiarazione d'intento resta valido per tutto il 2017, a condizione che siano stati compilati il campo 1 “*una sola operazione per un importo fino a euro*” o il campo 2 “*operazioni fino a concorrenza di euro*”.

Il vecchio modello pertanto è valido solo per le operazioni poste in essere fino al 28 febbraio 2017, se invece sono stati compilati i campi 3 e 4 “*operazioni comprese nel periodo da*” (in tal caso, per le operazioni d'acquisto poste in essere dall'1 marzo 2017 occorre presentare una nuova dichiarazione d'intento, utilizzando il nuovo modello).

**Nota:** nel caso in cui l'esportatore abituale voglia acquistare senza l'applicazione dell'IVA per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d'intento, deve presentarne una nuova, indicando esclusivamente l'ulteriore importo rispetto a quello precedentemente riportato, fino a concorrenza del quale intende continuare ad effettuare acquisti senza IVA.

La fase transitoria dell'adempimento ha causato alcune difficoltà pratiche di attuazione ovvero molti contribuenti hanno inviato, **prima dell'1 marzo 2017**, il vecchio modello sostituendo la precedente indicazione dei campi 3 e 4 con quella del campo 1 o 2 (**il fornitore dell'esportatore abituale si è trovato in questo caso in possesso di due dichiarazioni d'intento domandandosi quale fosse la lettera d'intento valevole**).

**Per dare una soluzione pratica alla casistica sembrerebbe raccomandabile la presente scelta:**

**1) assenza della revoca della prima dichiarazione d'intento ricevuta:** le operazioni effettuate sino allo scorso 28 febbraio 2017 sono non imponibili ai fini IVA a seguito della prima dichiarazione di intento mentre la seconda dichiarazione d'intento deve ritenersi riferita alle operazioni effettuate da decorrere dall'1 marzo 2017;

**2) revoca della prima lettera d'intento:** la seconda dichiarazione d'intento trova immediata applicazione a far data dalla data di ricevimento.

7 marzo 2017

CELESTE VIVENZI